

Gli ammortizzatori sociali nella legge di stabilità per il 2011



È stata approvata in via definitiva la legge di stabilità per il 2011 che, tra le altre disposizioni, proroga e rifinanzia diverse misure in materia di ammortizzatori sociali

Nel terzo trimestre 2010, il Pil italiano era in crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il tasso di disoccupazione era stabile intorno all'8,2%. Non si può ritenere che l'Italia sia già in una fase di crescita, pertanto risulta necessario continuare a fare fronte alle conseguenze economiche e sociali della crisi, riconfermando le misure adottate in materia di ammortizzatori sociali, introdotte nel corso degli ultimi due anni.

A tale proposito, è interessante osservare come un recentissimo studio della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro⁽¹⁾ abbia individuato la cassa integrazione e le diverse misure di compensazione del reddito per la riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione temporanea dal lavoro (*short time working arrangements*) esistenti in Europa come strumenti funzionali alla attuazione del principio di *flexicurity*. Infatti, la crisi economica ha evidenziato le criticità di tale modello, nonché il fatto che le politiche di occupabilità - basate su formazione, efficienti servizi per l'impiego, attivazione del lavoratore - volte a supportare il rapido reinserimento nel mercato del lavoro e la transizione da una occupazione ad un'altra sono efficaci in «normali» condizioni economiche, ma non sufficienti in caso di una congiuntura negativa, dove si indebolisce la domanda di lavoro. Esse devono essere affiancate da sistemi assicurativi volti a integrare i redditi dei lavoratori sospesi, ai quali viene garantita la tutela del posto di lavoro.

Ora, il rapporto della Fondazione di Dublino riconosce, in sostanza, tutto questo, sottolineando come la cassa integrazione consenta di realizzare, da

un lato, la flessibilità interna all'azienda grazie alle riduzioni o sospensioni orarie e, dall'altro lato, la sicurezza del posto di lavoro e del reddito, attraverso l'integrazione salariale.

Questo strumento, pur imperfetto, è funzionale alla crisi, per questo in Italia sono state anche per il 2011 prorogate e finanziate in particolare le misure in deroga, che hanno consentito insieme agli ammortizzatori a regime di reggere l'impatto della crisi.

Gli ammortizzatori in deroga

Con la classica frase di stile «in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali», la legge di stabilità per il 2011 rifinanzia gli ammortizzatori sociali in deroga (art. 1, comma 30). Nel dettaglio, come per l'anno 2010, prevede che, sulla base di appositi accordi governativi, il Ministero del lavoro possa disporre, per periodi non superiori a 12 mesi anche senza soluzione di continuità, la concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Analogamente a quanto previsto per il 2010 rispetto ai trattamenti concessi per il 2009, anche per il 2011, viene disposta la possibilità di prorogare i trattamenti in deroga concessi dalla legge finanziaria per il 2010 (art. 2, comma 138, legge n. 191/2009). Le proroghe sono riconosciute, anche senza soluzione di continuità, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi. Ugualmente, vengono confermate le riduzioni dei trattamenti relativi alle proroghe, per cui il loro ammontare è ridotto del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Inoltre, i trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza da parte dei lavoratori coin-

Rifinanziati anche per il 2011 gli ammortizzatori in deroga

volti in specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Con l'obiettivo di un monitoraggio costante delle risorse finanziarie disponibili, la legge di stabilità per il 2011 ha introdotto, rispetto alla Finanziaria per il 2010, una relazione bimestrale sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga, a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con destinatario il Ministero dell'economia e delle finanze.

Relativamente ai criteri di accesso alle integrazioni relative alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga, si conferma l'obiettivo di individuare criteri omogenei per forme simili di integrazione o sostituzione del reddito (art. 1, comma 31), per cui i lavoratori delle aziende interessate da tale procedura hanno diritto al relativo beneficio se ricorrono i requisiti normalmente richiesti per il godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennità di mobilità ovvero, rispettivamente, 90 giorni di lavoro presso l'impresa che procede alla sospensione e 12 mesi di anzianità aziendale presso l'impresa che procede ai licenziamenti a seguito di procedure di mobilità. Si conferma, inoltre, che per soddisfare tale requisito sono computabili anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata. Questa possibilità è prevista per i lavoratori che abbiano conseguito in regime di monocommitenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

Viene, inoltre, prorogata per il 2011, in caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps, l'autorizzazione all'Istituto di anticipare l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga prima della emanazione del decreto di concessione, soltanto sulla base della domanda, degli accordi sindacali e dalla documentazione necessaria per individuare i lavoratori destinatari⁽²⁾.

Le proroghe delle disposizioni anti-crisi

La legge di stabilità prevede inoltre la proroga di molte disposizioni disciplinate dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni (art. 1, comma 32).

Innanzitutto, con la proroga del comma 10-*bis*, viene confermata l'erogazione di un trattamento equivalente all'indennità di mobilità per lavoratori che non ne siano destinatari in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro⁽³⁾.

Come di consueto, viene sancito⁽⁴⁾ l'ampliamento del campo di applicazione della Cigs e della mobilità a imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti (invece dei 200); ad agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; a imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

È rifinanziata⁽⁵⁾ con 15 milioni di euro una misura destinata agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994 (ovvero imprese di fornitura del lavoro portuale temporaneo e agenzie promosse dalle autorità portuali o autorità marittime), e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 84/1994. Essa consiste nella concessione di una indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro e per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Prorogando ancora per l'anno 2011 il comma 13 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, la legge di stabilità rinnova anche la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, causa riduzione di personale o cessazione di attività, da aziende con meno di 15 dipendenti, e quindi non tenute a seguire le procedure di mobilità⁽⁶⁾.

Viene inoltre rifinanziata⁽⁷⁾, nel limite di 30 milioni di euro, la possibilità di stipula di contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs (articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726), al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità o al fine di

evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo⁽⁸⁾.

La mancanza di segnali di una ripresa economica certa ha consigliato di prevedere, con la proroga del comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, la possibilità di proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi (art. 1, comma 36).

Con la proroga, poi, del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, è consentito ai fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000, e ai fondi del settore della somministrazione, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003, di destinare interventi per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito a tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, compresi apprendisti e lavoratori con contratto a progetto, nonché di contribuire a finanziare il trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi, in caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga.

La legge di stabilità rinfanzia con 80 milioni di euro⁽⁹⁾ l'innalzamento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'art. 1 del Dl n. 726/1984 dal 60% all'80% della retribuzione persa per la riduzione dell'orario di lavoro (art. 1, comma 33).

Un'altra misura prorogata per il 2011 e finanziata nel limite di 50 milioni di euro è la formazione dei lavoratori sospesi (art. 1, comma 32), secondo la quale l'azienda può coinvolgere i propri lavoratori sospesi e percettori di trattamenti di sostegno al reddito in percorsi di formazione e riqualificazione in azienda, che possono comprendere anche l'attività produttiva e lavorativa⁽¹⁰⁾. Occorre però, in questo caso, la definizione delle modalità di ricorso a tale misura da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come pe-

raltro già era disciplinata la materia per il 2009 e 2010 dal decreto interministeriale 18.12.2009.

Incentivi all'occupazione

Nell'ottica di supportare e favorire la ripresa della domanda di lavoro, è previsto il rifinanziamento anche di diverse misure di incentivazione all'occupazione e di attivazione dei lavoratori (art. 1, comma 33).

Viene perciò estesa al 2011 l'applicazione del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78/2009, secondo il quale è riconosciuta ai beneficiari di trattamenti integrativi ordinari e straordinari a regime la possibilità di vedersi liquidato in una unica soluzione il trattamento spettante per il numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite, a condizione che ne facciano richiesta per intraprendere un lavoro autonomo, avviare una attività autoimprenditoriale, una micro impresa o associarsi in cooperativa⁽¹¹⁾.

Sono inoltre prorogate tutte le misure di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse destinate al rifinanziamento di tali

interventi saranno stabilite dallo stesso decreto interministeriale.

Tuttavia, gli importi non potranno superare le somme destinate per l'anno 2010 e saranno stabilite anche in considerazione degli effetti conseguenti la sperimentazione nell'anno in corso, rilevati tramite monitoraggio (art. 1, comma 33).

Nel dettaglio le misure prorogate riguardano: 1) computo, al fine del requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione a requisiti normali, anche dei periodi svolti nel biennio precedente, in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, nella misura massima di 13 settimane⁽¹²⁾; 2) contribuzione figurativa integrativa per percettori di trattamenti di sostegno al reddito con almeno 35 anni di anzianità contributiva⁽¹³⁾; sgravio contributivo per l'assunzione di beneficiari di indennità di disoccupazione con al-

*Rifinanziate
anche le diverse
misure
di incentivazione
all'occupazione*

meno 50 anni di età⁽¹⁴⁾; prolungamento dello sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione ordinaria con 35 anni di anzianità contributiva⁽¹⁵⁾; incentivi alle assunzioni di beneficiari di indennità di disoccupazione⁽¹⁶⁾.

Interventi in materia previdenziale

L'art. 12, c. 5, del decreto-legge n. 78/2009 prevede, nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, l'applicazione della normativa previgente, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, per lavoratori in mobilità o titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di cui al comma 5 del medesimo articolo) che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011. La legge di stabilità ha introdotto una alternativa a tale disposizione, attraverso l'inserimento del comma 5-*bis* (art. 1, comma 37). Nel caso i lavoratori di cui sopra maturino il diritto al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di cui sono titolari, è possibile la concessione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del prolungamento del beneficio per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della maturazione della pensione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2009 e in ogni caso non superiore alla differenza di tempo tra le date di maturazione del trattamento pensionistico calcolate sulla base della normativa previgente e vigente.

Aliquote contributive

Data la persistente situazione di incertezza economica, viene abrogato (mediante art. 1, comma 39, della legge di stabilità) l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento di 0,09 punti percentuali dell'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Detassazione contratti di produttività

La legge di stabilità prevede inoltre (art. 1, comma 47) la proroga al 2011 del regime di detassazione dei contratti di produttività, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sulla base della quale viene applicata un'aliquota fiscale ridotta, pari al 10%, per le somme erogate nell'anno 2010 in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi. La disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro.